

Federazione Italiana Pesistica



1[^] AFFILIAZIONE 2021

FAC SIMILI

Titolo VII MODELLI

(Fac-Simile)

Statuto (tipo) di Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata

"XXXXXXXXX Società Sportiva Dilettantistica a r. l."

* * * * *

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1. È costituita una Società a responsabilità limitata denominata "XXXXXXXXX - Società Sportiva Dilettantistica. a r. l."

La Società, ove la Legge lo consenta, in luogo della denominazione sociale scritta per esteso, potrà usare la sigla: XXXXXXXXX SSD a RL.

Art. 2) SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1. La sede della Società è in XXXX, Via n.

2.2. In caso di variazione di tale indirizzo, purché nell'ambito dello stesso Comune, gli amministratori depositeranno, secondo quanto previsto dall'art.111 ter disposizioni attuazione del c.c., apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

2.3. Potranno essere costituite sedi secondarie, succursali, od uffici sia amministrativi che di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

2.4 Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese il quale potrà recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica. Spetta al Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

Art. 3) OGGETTO SOCIALE

3.1. La Società ha per oggetto l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione dell'attività specifica della Pesistica e/o Pesistica Paralimpica e/o della Distensione su Panca e/o della Cultura Fisica (*quali: Biathlon Atletico e/o Sviluppo Muscolare e/o Braccio di Ferro e/o Palestriadi e/o Power Games e/o Attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico*) attraverso l'attività svolta in base alle direttive della Federazione Italiana Pesistica, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività agonistica in genere ad essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Pesistica, nonché la gestione dell'impiantistica sportiva relativa a tutte le attività anche ricreative ad esse connesse; tale attività è senza fine di lucro e viene esplicitamente previsto che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette o differite.

In particolare la Società, per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, si propone lo svolgimento delle seguenti attività:

-la gestione di impianti sportivi adibiti a palestre, piscine, campi ed impianti sportivi, verde pubblico, sale di ritrovo, luoghi per attività culturale, ricreativa e simili;

-l'organizzazione di attività sportive e motorie di qualunque genere, di squadre sportive di vario genere per la partecipazione a campionati, gare, concorsi e iniziative sportive varie;

- l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica di singoli (personal trainer) e preparazione atletica/training di gruppo;

-l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività

sportive dilettantistiche;

-l'acquisto, la gestione, in qualunque forma, e la realizzazione di impianti, attrezzature, strutture e locali necessari per le attività sportive, culturali e ricreative;

-la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature;

- gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati ad impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;

-la promozione dell'attività sportiva, culturale e ricreativa, e, in generale, dell'attività svolta dai soci o dei tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

-l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa;

- l'attività di animazione bimbi ludico-sportiva (doposcuola, baby parking interni ed esterni);

- l'organizzazione di servizi per l'istruzione e la promozione di attività ludico sportive di qualsiasi specie sia in sede che altrove;

- la gestione di attrezzature e servizi igienico-estetici per gli iscritti, i partecipanti, loro congiunti e per i frequentatori ed utilizzatori, anche temporanei, degli impianti sportivi;

-la partecipazione a bandi pubblici e privati, nazionali ed esteri, per la gestione di qualsiasi tipo di impianti natatori, sportivi od affini;

- l'organizzazione di un servizio di volontariato, assistenza e supporto a favore degli iscritti e dei partecipanti.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti natatori, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive.

La Società potrà altresì procedere all'affitto dell'azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa sotto l'osservanza degli articoli 2561-2562-1615 e seguenti del codice civile.

Il tutto con l'espressa esclusione di ogni attività professionale protetta dei limiti e con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Sono inibite alla Società le attività dalla legge riservate alle istituzioni bancarie, alle SIM, alle fiduciarie ed alle finanziarie; è invece ammessa la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i soci purché infruttifero, nei limiti consentiti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché l'emissione di titoli di debito, con deliberazione assembleare adottata col voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Al fine di svolgere l'attività sociale la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere reali e personali.

La Società potrà svolgere attività di *service* tecnico e amministrativo nelle società eventualmente partecipate che non avessero adeguata struttura organizzativa autonoma.

La società non ha fini di lucro e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, neppure in forme indirette e gli eventuali utili debbono essere tutti ed integralmente reinvestiti nella Società per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La Società si conforma alle norme ed alle direttive CONI, C.I.P. nonché agli statuti e ai regolamenti

della FIPE e delle FSN, DSA e EPS a cui la Società intende affiliarsi.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle Società affiliate.

La Società si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno a pagare le quote di affiliazione e le quote associative stabilite dalla FSN, EPS, e DSA.

Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla Società è una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. La Società si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art. 4) DURATA

La Società è a tempo indeterminato.

TITOLO II

CAPITALE, STRUMENTI E FINANZIAMENTO E PARTECIPAZIONE SOCIALE

ART. 5.1) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 00.000,00 (-----ila/00) diviso in quote ai sensi di Legge.

Possono essere conferiti, a liberazione di quota sociale sottoscritta anche in sede di aumento del capitale sociale stesso, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento di capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

5.2) VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: AUMENTO

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi nelle maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. È espressamente esclusa la possibilità di aumento del capitale sociale a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in quanto incompatibile con il principio di assenza di scopo di lucro e di distribuzione anche indiretta di utile o avanzi di gestione.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni.

Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci.

Laddove l'aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se prevista nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli amministratori, nei tempi e nei modi previsti dalla delibera di aumento stessa.

È attribuita all'assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente statuto.

5.3) VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: RIDUZIONE

Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci.

Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

Art. 6) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

6.1. I soci potranno eseguire di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

6.2 I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, e devono sempre considerarsi infruttiferi di interessi, essendo espressamente esclusa ogni diversa determinazione dei soci.

6.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del cc.

Art. 7) PARTECIPAZIONI

7.1. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti.

7.2 In applicazione del diritto del principio di democraticità di cui al comma 18 dell'art. 90 della legge 289/2002, non potranno essere attribuiti diritti specifici a singoli soci.

Art. 8) LIMITI AL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

8.1 Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per atto tra vivi.

8.2 Ai fini del divieto di cui al comma precedente, si precisa che per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse, in forza del quale si consegna, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.

8.3 Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno diritto di continuare nella società come soci, purché rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra essi.

Art. 9) RECESSO DEL SOCIO

9.1. Considerato il divieto assoluto di trasferimento delle quote sociali di cui al precedente articolo 8, il socio, ai sensi del vigente art. 2469, comma 2, c.c., può recedere in qualsiasi momento dalla società.

9.2. Il diritto di recesso spetta inoltre ai soci negli altri casi previsti dalla legge.

9.3. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

Art. 10) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO - ESCLUSIONE

10.1. In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, ed in considerazione della legislazione speciale in materia di Società Sportive Dilettantistiche e della particolare natura della Società, priva di alcun fine di lucro, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

10.2. Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato ad una specifica riserva di capitale, della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della Società.

10.3. In tal caso, dovendosi procedere all'annullamento delle quote dei recedenti, in mancanza di riserve disponibili andrà ridotto in misura corrispondente il Capitale Sociale. Qualora, per effetto di tale riduzione, il Capitale Sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale, spetterà ai soci deliberare l'incremento del Capitale Sociale fino al minimo legale stesso ovvero lo scioglimento della Società.

Art. 11) ESCLUSIONE DEL SOCIO

11.1. Ferme restando le cause di esclusione previste dal codice civile, costituiscono giusta causa di

scioglimento del rapporto sociale le seguenti specifiche circostanze:

- la radiazione del socio dalle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui la società è affiliata, per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federale;
- la distrazione da parte del socio di fondi della società per finalità personali;
- la condanna penale del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società;
- l'assoggettamento del socio a fallimento o altra procedura concorsuale;
- la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del socio;
- mancato conferimento da parte del socio di quanto da lui stesso deliberato come dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di eventuali perdite sociali;
- mancato rinnovo da parte del socio di una fidejussione bancaria, quando il finanziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell'attività economica;
- svolgimento da parte di un socio di attività concorrente con quella della società;
- pignoramento della quota del socio;
- sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d'opera o trasferire la proprietà del bene conferito in natura.

11.2. L'esclusione deve risultare da decisione dell'Assemblea presa a maggioranza assoluta, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, regolarmente convocato, l'assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito alla esclusione.

11.3. Non può concorrere alla formazione delle maggioranze il voto del socio oggetto della procedura di esclusione. Nel caso di due soli soci, l'esclusione dovrà essere pronunciata dal Tribunale su istanza di uno dei soci, ex art. 2287 c.c.

11.4. La deliberazione di esclusione deve contenere la specificazione dei motivi di esclusione addebitati al socio e deve essere notificata con lettera raccomandata a.r., a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.

11.5. In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, ed in considerazione della legislazione speciale in materia di Società Sportive Dilettantistiche e della particolare natura della Società, priva di alcun fine di lucro, i soci esclusi non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

TITOLO III DECISIONI DEI SOCI

Art. 12) ORGANI SOCIALI

12.1. Sono organi della Società:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) L'Organo Amministrativo;
- c) L'Organo di Revisione e Controllo.

12.2. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Società. L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

12.3. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero i co-amministratori, sono i legali rappresentanti della società di fronte ai terzi e in giudizio. Agli eventuali Amministratori Delegati spetta la rappresentanza della Società entro i limiti delle rispettive deleghe.

Art. 13) DIRITTO DI VOTO

13.1. In caso di pegno della quota, il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

14) DECISIONI DEI SOCI

14.1. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

14.2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 c.c.;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente art. 3) o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la decisione di mettere in liquidazione la società.

14.3 Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare;
- b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, a tal fine gli amministratori devono inviare ad ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra da far pervenire presso la sede sociale entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo.

14.4. Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

14.5. È sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 15) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

15.1. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impossibilità degli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.

15.2. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione.

15.3. L'assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante agli atti della società.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

15.4. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.

15.5. In caso di urgenza, la convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso inviato a telegramma, e-mail, sms e telefax almeno tre giorni prima dell'Assemblea.

15.6. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 16) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

16.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di loro assenza, da altra persona eletta dall'Assemblea stessa.

Il Presidente nominerà un Segretario, anche non socio.

16.2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 17) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

17.1. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nell'elenco dei soci presso il Registro delle Imprese.

17.2. Il socio può farsi rappresentare per delega scritta da soggetti anche non soci. La delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere conservata dalla società.

Art. 18) AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art.19) CONSULTAZIONE SCRITTA/CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

19.1. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.

19.2. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al successivo art. 20.

19.3. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del socio, nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata coto contrario.

19.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 20- QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

20.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

20.2. L'Assemblea straordinaria, convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza di almeno il 70% (settanta per cento) dei soci presenti o rappresentati.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Art 21.1) STRUTTURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, socio o non socio, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre ad un massimo di sette membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.

All'Atto della nomina viene altresì stabilita la durata degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata. Gli amministratori sono rieleggibili.

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

Non possono inoltre essere nominati Amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del CONI o delle Federazioni Sportive, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva cui la società delibererà di affidarsi. In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle Autorità Sportive, l'Amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'Autorità Sportiva.

Art. 21.2) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio, allorché non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ed il Presidente onorario. Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale od altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente, ed ogni volta che uno degli Amministratori ne faccia richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 7 giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 24 ore prima della riunione.

In assenza di formale convocazione, l'adunanza si considera comunque valida se risulta la presenza di tutti i consiglieri.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice presidente, ovvero dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.21.3) POTERI

L'Amministratore Unico, nel caso di sua nomina, e il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

È possibile attribuire deleghe all'interno dell'organo amministrativo.

Art. 21.4) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o ad eventuali Amministratori Delegati.

I componenti dell'organo amministrativo destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione Italiana a cui la Società è affiliata dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono la medesima carica sociale in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 21.5) COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso annuo da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa.

I soci possono inoltre assegnare all'organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto.

Gli emolumenti spettanti agli amministratori, che potranno essere costituiti, verificandosene le circostanze, anche da compensi per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e/o per svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ai sensi delle vigenti norme tributarie, non potranno essere individualmente superiori, in caso di amministratori soci della società, al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni, così come richiamati dall'art. 10, comma 6, lett. c) del D.Lgs n. 460/1997.

TITOLO V

Art. 22) ORGANO DI CONTROLLO

Qualora venga nominato un organo di controllo, perché prescritto dalla legge o per volontà dei soci, questo funzionerà ai sensi della normativa in vigore al momento della nomina.

TITOLO VI BILANCIO

Art. 23) BILANCIO

23.1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

23.2. Alla fine di ciascun esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

23.3. Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, con le modalità di cui all'art. 2364 C.C., l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

23.4. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

ART. 24) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Considerata l'assenza di scopo di lucro della Società, e il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) da destinarsi a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, dovranno essere destinati ad una riserva statutaria non distribuibile tra i soci neanche in caso di scioglimento della Società.

TITOLO VII

ART. 25) LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

25.1 La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

25.2 Lo scioglimento e la liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge in materia di srl.

25.3 L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- a) Nomina uno o più liquidatori;
- b) Fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) Stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) Determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;

e) Delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;

f) Fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

25.4 L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Art. 26) – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AI FINI SPORTIVI

Addivenendosi allo scioglimento della società, da qualsiasi causa determinato, l'intero patrimonio residuo, dopo il pagamento dei debiti e delle obbligazioni assunte dalla Società, dovrà essere devoluto ad altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 27) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

27.1. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse alla Commissione Conciliativa prevista dai regolamenti della FIPE

27.2. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione pesistica.

Art. 28) RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni di legge applicabili in materia di Società a responsabilità limitata.

(Fac-Simile)

Atto costitutivo di Associazione Sportiva Dilettantistica non riconosciuta

L'anno ____ il giorno ____ del mese di _____, si conviene e stipula quanto segue:

Tra i Sigg.ri:

- 1) _____, nato a _____ il _____, residente a _____, alla via _____, professione _____, (codice fiscale: _____)
- 2) _____, nato a _____ il _____, residente a _____, alla via _____, professione _____, (codice fiscale: _____)
- 3) _____, nato a _____ il _____, residente a _____, alla via _____, professione _____, (codice fiscale: _____)
- 4) _____, nato a _____ il _____, residente a _____, alla via _____, professione _____, (codice fiscale: _____)
- 5) _____, nato a _____ il _____, residente a _____, alla via _____, professione _____, (codice fiscale: _____)

è costituita l'Associazione Sportiva "_____ Associazione Sportiva Dilettantistica" con sede in _____, prov. _____, via _____, n° _____.

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa con particolare riferimento alla pratica di tutte le discipline sportive riconosciute dalla Federazione Italiana Pesistica (FIPE) - quali la Pesistica Olimpica e le discipline della cultura fisica che prevedono l'utilizzo dei sovraccarichi e resistenze finalizzate all'attività sportiva agonistica, al Fitness ed al benessere fisico/Wellness - e delle altre discipline riconosciute dalle altre Federazioni cui l'Associazione è affiliata o intenderà affiliarsi.

A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.

Conformemente alle finalità ricreative dell'Associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci.

L'associazione esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della Federazione Italiana Pesistica e delle altre Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva ai quali delibererà d'aderire. L'Associazione è retta dallo Statuto composto dai suoi 27 articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "a" perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'Associazione per i primi quattro anni e nelle persone dei Sig.ri: _____

I consiglieri nominati eleggono:

_____ alla carica di Presidente;

_____ alla carica di Vicepresidente e Dirigente responsabile per le attività federali;

_____ alla carica di Segretario-Tesoriere;

i quali dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le autorità sportive competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

(Fac-Simile)

Statuto (tipo) di Associazione Sportiva Dilettantistica non riconosciuta

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita, quale associazione di diritto privato ai sensi delle disposizioni di cui agli art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione Sportiva denominata "..... Associazione Sportiva Dilettantistica", con sede in (..), Via La denominazione sociale potrà essere anche così sintetizzata: ".....ASD". I colori sociali sono:
2. La modifica della sede sociale potrà avvenire con delibera della assemblea ordinaria della associazione e non costituirà modifica del presente Statuto.

Art. 2 – Scopi

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti in alcun modo, anche indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della Pesistica e/o Pesistica Paralimpica e/o della Distensione su Panca e/o della Cultura Fisica (*quali: Biathlon Atletico e/o Sviluppo Muscolare e/o Braccio di Ferro e/o Palestriadi e/o Power Games e/o Attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico*) per come disciplinata e riconosciuta dal CONI con propria delibera 1568 del 14.02.2017 ed eventuali modificazioni, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina secondo le direttive della Federazione Italiana Pesistica.
3. L'Associazione si propone di operare per la promozione e la diffusione della pratica della disciplina della Pesistica e/o Pesistica Paralimpica e/o della Distensione su Panca e/o della Cultura Fisica (*quali: Biathlon Atletico e/o Sviluppo Muscolare e/o Braccio di Ferro e/o Palestriadi e/o Power Games e/o Attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico*) e di tutte le attività propedeutiche ed inerenti riconosciute dalla FIPE in tutte le loro forme e discipline organizzando direttamente o prendendo parte a manifestazioni sul territorio regionale oltre che realizzando attività didattica e di formazione per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline indicate.
4. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati dell'organizzazione sportiva di riferimento, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento e l'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e culturale. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci o tesserati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
5. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di corsi, eventi sportivi, culturali, ricreativi, sagre, feste, manifestazioni, saggi, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e tesserati e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale.
6. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

7. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
8. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e del CIP, nonché agli Statuti e Regolamenti della Federazione italiana Pesistica nonché delle ulteriori Federazioni e degli enti di promozione sportiva alle quali riterrà di aderire. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni Internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
9. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle Assemblee federali.

Art. 3 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Art. 4 – Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche di ambo i sessi che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che accettano gli scopi fissati dallo statuto, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo dichiarando di conoscere e accettare le norme dello statuto.
3. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo potrà, nei 60 giorni successivi all'ammissione, deliberare l'eventuale esclusione con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne ma non ha diritto a partecipare alla assemblea.
5. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi se non in caso di morte o rivalutata.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, ivi compresa la partecipazione nelle assemblee sociali, in veste consultiva. Godranno, a partire dal compimento dei sedici anni, del diritto di voto per ogni deliberazione ad eccezione di quelle di carattere economico. I soli soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, dell'elettorato attivo, anche per le delibere di carattere economico, e di quello passivo. Tali diritti verranno automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al solo socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 13.
3. I soci diversi dalle persone fisiche partecipano alle assemblee sociali tramite il proprio legale rappresentante, avendo diritto ad un voto.
4. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) esclusione automatica per morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
 - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d) scioglimento dell'Associazione, come regolato all'art. 25 dal presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.
4. I soci decaduti ai sensi della lettera a) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in cui si sono dimessi.
5. La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione e il socio dimissionario, escluso o radiato non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 – Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:
 - l'Assemblea generale dei soci;
 - il Presidente;
 - il Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Convocazione e funzionamento dell'assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo sito web dell'associazione, o posta ordinaria, o elettronica, o fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
4. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori

dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
6. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
7. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo.
8. Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quinto dei partecipanti.
9. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, tranne per quanto stabilito dal presente Statuto in materia di modifiche statutarie, scioglimento o liquidazione.
10. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
11. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
12. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
13. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 9 – Partecipazione all'Assemblea

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. Avranno diritto di voto in Assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'associazione.

Art. 10 – Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. Fino al momento della approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente suddiviso in dodicesimi. All'assemblea di approvazione del bilancio i componenti del Consiglio Direttivo non avranno diritto di voto giusto quanto previsto dal primo comma dell'art. 21 c.c.
2. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria anche ai sensi del precedente art. 8.

Art. 11 – Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria delibera sugli atti di straordinaria amministrazione e, in via esemplificativa, sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi

sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

2. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Validità assembleare

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni per le modifiche statutarie possono avvenire anche per referendum.
3. Trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti compreso il Presidente determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci e tutti vengono eletti, compreso il Presidente, dall'assemblea stessa.
2. La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
3. In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente e il Segretario con funzioni anche di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili nella medesima carica per non più di due mandati.
4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o Enti Di Promozione Sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
8. Ai componenti del Consiglio potrà essere riconosciuto un compenso nei limiti massimi indicati dall'art. 10 del d.lgs. 460/97

Art. 14 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al presidente e quindi dovrà essere convocata entro 90 giorni l'Assemblea Straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà avere luogo alla prima assemblea utile successiva.

Art. 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - b) indire le Assemblee Ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le Assemblee Straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8;
 - c) deliberare l'importo delle quote associative e redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
 - d) adottare provvedimenti disciplinari, sulla base di quanto previsto da apposito regolamento (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea.
 - e) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo può compilare uno o più regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, di sezioni e singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. I regolamenti dovranno essere sottoposti all'Assemblea per la sua approvazione.
3. Il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all'Assemblea, ma deve ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte.

Art. 17 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o rappresentati in assemblea. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.
3. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Art. 18 – Il Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 19 – Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. – 20 – Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo delibera il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
4. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 14.

Art. 21 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:
 - dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Art. 23 – Sezioni e trasformazione

1. L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'Assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società di capitali o Cooperativa Sportiva Dilettantistica ai sensi di quanto previsto dall'art. 90 l. 289/02

Art. 24 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento

dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. Espletta la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva di utilità sociale.

Art. 25 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento allo statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Pesistica, alle norme del CONI e del CIP, alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo, di enti non commerciali e di associazioni di promozione sociale ed in subordine alle norme del codice civile.

(Fac-Simile)

Domanda di Ammissione a Socio

(Art. 5 – commi 2 e 3 – Statuto tipo A.S.D.)

“Associazione Sportiva Dilettantistica _____”

Il Sottoscritto/a nato/a a
....., il, residente a in via
....., C.A.P., Comune Provincia,
telefono abitazione e/o cellulare, e-mail.....

Chiede

di essere ammesso quale socio della “**Associazione Sportiva Dilettantistica _____**”, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale di cui dichiara di aver preso visione ed alle deliberazioni degli organi sociali, ed impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Dichiara, altresì, di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente.

Firma

Firma

(Il Socio)

(L'esercente la responsabilità genitoriale in caso di associato minorenni)

In relazione all'informativa fornita ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003, si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati verranno trattati dagli incaricati dell'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all'informativa. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati necessario all'espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle **finalità istituzionali** dell'Associazione, nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell'ordinamento sportivo nonché al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rivelare l'identità del sottoscritto sul sito web dell'associazione, sul periodico edito dalla medesima ed in apposite bacheche affisse nei locali dell'Associazione. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionale, l'Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione.

Firma

Firma

(Il Socio)

(L'esercente la responsabilità genitoriale in caso di associato minorenni)

Acconsento all'invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le quali l'associazione abbia rapporti di natura contrattuale, e da queste trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

Presto il consenso

Nego il consenso

Firma

Firma

(Il Socio)

(L'esercente la responsabilità genitoriale in caso di associato minorenni)

_____, lì _____

N.B. - Da far sottoscrivere e conservare presso la Sede Sociale per beneficiare delle Agevolazioni ex Art. 148 TUIR
(vedere pag. 10 “Altre Agevolazioni” – 1^ Parte “Norme Generali”)

(Fac-Simile)

Verbale di Consiglio Direttivo per l'Ammissione di nuovi Soci

(Art. 5 – commi 2 e 3 – Statuto tipo A.S.D.)

numero _____ della “Associazione Sportiva Dilettantistica _____”.

L'anno _____ addì ___ del mese di _____ in _____, in via _____, n° _____, alle ore _____, presso la sede sociale (o indicare dove si è riunito il consiglio direttivo), si è riunito il Consiglio Direttivo della “Associazione Sportiva Dilettantistica _____” per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione dei nuovi soci;
- 2) varie ed eventuali

Assume la presidenza il Sig. _____ quale Presidente dell'associazione e ai sensi di quanto previsto dallo statuto sociale, il quale constatata la regolarità della comunicazione e la presenza di tutti i consiglieri, dichiara valida la riunione e chiama il sig. _____ a fungere da segretario.

Sul primo argomento all'ordine del giorno il consiglio approva con voti _____ su _____ (indicare eventuale astensione di uno o più consiglieri) per l'anno sportivo _____ l'entrata del/i nuovo/nuovi socio/i nell'associazione:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

.....

Alle ore _____ non essendovi altro da deliberare il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa la riunione del _____.

Il presidente della riunione (*legale rappresentante*)

(firma)

Il segretario della riunione

(firma)

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 196/2003 fornita all'atto della domanda di ammissione.

(Fac-Simile)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL ___/___/___

In questo giorno ___ del mese di _____ dell'anno _____, alle ore _____ presso _____ in _____, si sono riuniti i soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “ _____ ” per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al _____
2. varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione, Sig. _____, il quale

preso atto

- della regolarità della convocazione;
- che sono presenti numero _____ Soci, in proprio o per delega;
- che sono presenti numero _____ componenti il Consiglio Direttivo

dichiara

validamente costituita l'Assemblea ed invita la stessa alla nomina del Segretario.

Udito quanto sopra, l'Assemblea, all'unanimità, chiama il Sig. _____, che accetta, a fungere da Segretario.

Il Presidente prende la parola ed inizia la discussione del primo punto all'ordine del giorno dando lettura del bilancio al _____, ed invitando l'Assemblea a formulare le osservazioni che ritenga più opportune.

L'Assemblea, dopo approfondita discussione, delibera di approvare all'unanimità il bilancio al _____, concordando con la proposta dell'organo amministrativo circa la destinazione del risultato di periodo.

Alle varie ed eventuali nessuno chiede la parola e non essendovi altro su cui deliberare, l'Assemblea viene tolta alle ore _____, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

(Fac-simile)

VERBALE DI ASSEMBLEA ELETTIVA RAPPRESENTANTI ATLETI

(art. 8 – Statuto FIPE ed art. 9 - comma 14 – Statuto tipo A.S.D.)

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, alle ore _____, come da convocazione mediante affissione di avviso nella sede sociale in data _____, si è riunita presso la sede medesima l'Assemblea degli Atleti maggiorenni tesserati per la A.S.D./S.S.D. _____ per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. elezione del Rappresentante Atleti per la partecipazione alle Assemblee della Federazione Italiana Pesistica
2. elezione dei Rappresentanti Atleti Supplenti
3. varie ed eventuali.

Sono presenti n _____ Tesserati su _____. Assume la presidenza il Sig. _____ il quale, constatato e fatto constatare che l'Assemblea è regolarmente e validamente costituita, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Sig _____.

Sul primo punto all'ordine del giorno, i Tesserati Atleti presenti, vista la candidatura presentata dal Sig. _____, procedono all'elezione per scrutinio segreto.

Il Sig. _____ con voti ___ su ___ (*indicare eventuali schede bianche o nulle*) viene eletto quale Rappresentante degli Atleti per il quadriennio olimpico a venire.

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno l'Assemblea elegge come Rappresentanti Atleti Supplenti i Tesserati indicati di seguito in ordine di preferenze ottenute.

1. _____
2. _____
3. _____
4.

I Rappresentanti Supplenti saranno titolati alla partecipazione alle Assemblee Federali FIPE, in ordine di preferenze, nel caso in cui il Rappresentante Atleti sia impossibilitato per qualunque motivo.

Tutti gli eletti, sottoscrivendo il verbale, dichiarano di accettare la carica e confermano di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste nello Statuto Federale ed in quello sociale.

Sul terzo punto all'ordine del giorno nessuno prende la parola per cui, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore _____, previa lettura con approvazione e firma del presente verbale.

Il Segretario dell'Assemblea

Firma

Il Presidente dell'Assemblea

Firma

Il Rappresentante Atleti

I Rappresentanti Atleti Supplenti

Luogo e data _____

Il Legale Rappresentante della *Associazione/Società Sportiva*
Per presa visione - Timbro e firma

(Fac-simile)

VERBALE DI ASSEMBLEA ELETTIVA RAPPRESENTANTI INSEGNANTI TECNICI

(art. 8 – Statuto FIPE ed art. 9 - comma 14 – Statuto tipo A.S.D.)

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, alle ore _____, come da convocazione mediante affissione di avviso nella sede sociale in data _____, si è riunita presso la sede medesima l'Assemblea degli Insegnanti Tecnici maggiorenni tesserati per la A.S.D./S.S.D. _____ per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. elezione del Rappresentante Insegnanti Tecnici per la partecipazione alle Assemblee della Federazione Italiana Pesistica
2. elezione dei Rappresentanti Insegnanti Tecnici Supplenti
3. varie ed eventuali.

Sono presenti n _____ Tesserati su _____. Assume la presidenza il Sig. _____ il quale, constatato e fatto constatare che l'Assemblea è regolarmente e validamente costituita, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Sig _____.

Sul primo punto all'ordine del giorno, i Tesserati Insegnanti Tecnici presenti, vista la candidatura presentata dal Sig. _____, procedono all'elezione per scrutinio segreto.

Il Sig. _____ con voti ___ su ___ (*indicare eventuali schede bianche o nulle*) viene eletto quale Rappresentante degli Insegnanti Tecnici per il quadriennio olimpico a venire.

Sul secondo punto all'ordine del giorno l'assemblea elegge come Rappresentanti Insegnanti Tecnici Supplenti i Tesserati indicati di seguito in ordine di preferenze ottenute.

1. _____
2. _____
3. _____
4.

I Rappresentanti Supplenti saranno titolati alla partecipazione alle Assemblee Federali FIPE, in ordine di preferenze, nel caso in cui il Rappresentante Insegnanti Tecnici sia impossibilitato per qualunque motivo.

Tutti gli eletti, sottoscrivendo il verbale, dichiarano di accettare la carica e confermano di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste nello Statuto Federale ed in quello sociale.

Sul terzo punto all'ordine del giorno nessuno prende la parola per cui, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore _____, previa lettura con approvazione e firma del presente verbale.

Il Segretario dell'Assemblea

Firma

Il Presidente dell'Assemblea

Firma

Il Rappresentante Insegnanti Tecnici

I Rappresentanti Insegnanti Tecnici Supplenti

Luogo e data

*Il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva
Per presa visione - Timbro e firma*

(Fac-Simile)

Autocertificazione redditi da prestazioni sportive dilettantistiche ex art. 67 primo comma lett. M) e 69 secondo comma D.P.R. 917/86 e Ricevuta compensi e rimborsi forfetari

Alla, con sede in Via

Alla cortese attenzione dell'Ufficio Amministrazione

Il/La sottoscritto/a, nato/a ail....., residente....., codice fiscale..... in qualità di istruttore/ufficiale di gara/atleta/(altro da specificare)..... -cancellare le voci che non interessano

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità, in relazione al pagamento dei compensi riconosciutimi e di cui alla successiva richiesta per la mia attività sportiva dilettantistica in favore della

DICHIARA

- Di non avere, per l'anno solare _____, alla data odierna, maturato reddito per prestazioni sportive dilettantistiche da altri soggetti e che ritengo di non maturarne per tutto il corso dell'anno solare. Ove dovessi percepire altri redditi di tale natura, mi impegno a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Amministrativo della
- Di avere, per l'anno solare _____ alla data odierna, maturato redditi per prestazioni sportive dilettantistiche non superiori a € 10.000,00 e quindi di avere diritto a ricevere ulteriori somme in esenzione per €
- Di avere, per l'anno solare _____ alla data odierna, maturato redditi per prestazioni sportive dilettantistiche superiori a € 10.000,00.

Alla luce di tutto quanto sopra chiedo di ricevere la somma di €..... (€.....) a mezzo bonifico bancario/altro per compensi/premi/ rimborsi forfetari/indennità di trasferta relativi all'attività da me svolta in Vostro favore per il periodo dalal

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

.....

<u>Coordinate bancarie:</u>	
CIN
ABI
CAB
C/C
BANCA

(Fac-Simile)

Ricevuta Iscrizione Corsi

Associazione/Società Sportiva Dilettantistica " _____ "

Via _____ n. ____

C.A.P. _____ Città _____

C.F. _____

_____, ____/____/____

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione

Da parte del Sig. _____, nato a _____, il __/__/____, residente

a _____, via _____ n. ____ C.F. _____, riceviamo la somma di euro

_____ (_____/00) a titolo di iscrizione annuale al Corso di " _____ ",

Per quietanza

Associazione/Società Sportiva Dilettantistica " _____ "
(il tesoriere)

Quietanza soggetta ad imposta di bollo di 2,00 euro
(solo in caso di importi superiori a 77,47 euro)